ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/295/CEE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE

Art. 10

Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi

Al comma 2 dell'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, dopo le parole "con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE", sono aggiunte le seguenti: "come modificato dal Consiglio della Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE,".

Versione in vigore dal 4 febbraio 1992, non più in vigore dal 26 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture
Estremi	Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48
Titolo	IV — Criteri di scelta del contraente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-48-1992/art-10-accesso-alle-gare-di-fornitori-non-appartenenti-ai-paesi-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it